



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAIVII Corse e Manifestazioni

Circolare prot. n. 0022316 del 30/04/2020

CIRCOLARE REGOLAMENTAZIONE PARTECIPAZIONE A CORSE IN ITALIA DI OPERATORI IPPICI NON ITALIANI (COMUNITARI O ESTERI)

In conformità con quanto stabilito dall'art. 10, punto 1.2, dell'Accordo internazionale IFHA (*International Federation Horseracing Authority*) e dall'art. 5 dell'Accordo internazionale UET (*Union Européenne du Trot*) si ribadisce che il proprietario, l'allenatore, il cavaliere/guidatore che operano in un Paese diverso da quello di origine devono sottostare ai Regolamenti delle corse vigenti nel Paese ospitante.

Per quanto suddetto gli operatori che vengono a correre in Italia **sono obbligati** a comunicare al MiPAAF tutti i dati che vengono richiesti attraverso i formulari predisposti ([All. n. 1](#)).

E' compito delle Società di corse verificare, prima della partecipazione a corse di operatori non italiani (comunitari o stranieri), che tali adempimenti siano stati effettuati e controllare il corretto inserimento dei dati dei suddetti operatori nel sistema informatico al fine di evitare registrazioni parziali o doppie in banca dati, impossibilità di contattare gli interessati e ritardi nel pagamento dei premi.

L'operatore non italiano (*allenatore galoppo e trotto/fantino/guidatore/gentleman driver/cavaliere dilettante*) che intenda richiedere il riconoscimento della propria qualifica in Italia deve produrre specifica istanza, attraverso la modulistica predisposta, e:

- essere in possesso di attestati di competenza o titoli di formazione rilasciati da un'Autorità ippica riconosciuta;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti in Italia.

L'Amministrazione, nel caso in cui rilevi differenze sostanziali tra quanto suddetto e la normativa italiana, può subordinare il riconoscimento a misure compensative (*tirocinio di adattamento della durata massima di un anno e/o superamento di una prova attitudinale*).

I cittadini italiani che non hanno ottenuto o non possono ottenere una licenza in Italia per carenza dei requisiti previsti dai Regolamenti delle corse, nel caso in cui abbiano conseguito o conseguano la medesima licenza fuori dal Paese di origine non possono svolgere la loro attività in Italia. La disposizione resta valida anche nel caso in cui i soggetti in argomento siano titolari di colori in Italia.

CAVALIERI ESTERI GALOPPO

Il fantino, l'allievo fantino, il gentleman rider non italiano può montare in corsa in Italia esibendo il proprio libretto patente e sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art 29, Appendice 12, dell'Accordo Internazionale ([All. n. 2](#)).

E' compito della Società di corse trasmettere tale dichiarazione al MiPAAF unitamente alle Relazioni Ufficiali della giornata.

Nel caso in cui il cavaliere incorra in un provvedimento di sospensione la relativa documentazione, unitamente alla suddetta dichiarazione, deve essere trasmessa al MiPAAF al termine della giornata di corse.

Qualora un fantino o allievo fantino non italiano venga ingaggiato da una scuderia italiana e partecipi con continuità ad una riunione di corse dovrà richiedere all'Amministrazione un'autorizzazione temporanea o il rilascio della patente compilando la modulistica predisposta ([All. n. 3](#)).



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAIVII Corse e Manifestazioni

In considerazione di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento delle corse al galoppo piano dilettanti e ostacoli: *“Non possono ottenere la patente di Cavaliere dilettante, né il rinnovo della stessa coloro che abbiano od abbiano avuto la patente di allenatore professionista, caporale con permesso di allenare, Fantino o Allievo Fantino....”*, pertanto: **il cavaliere non italiano in possesso di patente da professionista che ha partecipato come tale a corse in Italia o fuori dall'Italia non può prendere parte a corse per dilettanti sul territorio nazionale anche nel caso in cui abbia successivamente ottenuto tale qualifica nel Paese di origine.**

Preso atto della diversità dei percorsi formativi previsti dalle normative vigenti per l'ottenimento della **patente di cavaliere dilettante a Malta** e in Italia si precisa che:

- i patentati maltesi che partecipano per la prima volta a corse in Italia come patentati esteri, possono farlo previa autorizzazione dell'Amministrazione che valuterà, sulla base del curriculum conseguito dai richiedenti, l'opportunità di sottoporli a un esame;
- i titolari di tali patenti, a far data dalla presente circolare, possono partecipare esclusivamente a corse aperte agli autorizzati FISE e FITETREC-ANTE;

GENTLEMAN DRIVER ESTERI TROTTO

1. I titolari di patenti di gentleman driver rilasciate fuori dall'Italia possono partecipare in Italia a manifestazioni speciali che prevedano espressamente la loro partecipazione.
2. Preso atto della diversità dei percorsi formativi previsti dalle normative vigenti per l'ottenimento della **patente di gentleman driver a Malta** e in Italia, si precisa che i patentati maltesi che partecipano per la prima volta a corse in Italia, possono farlo previa autorizzazione dell'Amministrazione che valuterà, sulla base del curriculum conseguito dal richiedente, l'opportunità di sottoporli a un esame.

GUIDATORI/GUIDATORI ALLENATORI ESTERI TROTTO

1. Ai fini della partecipazione occasionale a corse in Italia di un guidatore non italiano, dovrà pervenire al MiPAAF, da parte della Federazione che ha rilasciato la licenza, attestazione dalla quale risulti: il tipo di licenza, la regolarità del rinnovo per l'anno in corso, il curriculum ippico, il possesso di copertura assicurativa valida anche in Italia con indicazione della scadenza e l'assenza di provvedimenti disciplinari a carico del richiedente.
2. Ai fini della partecipazione continuativa (*quando il guidatore non italiano partecipa ad almeno 3 giornate nelle quali non sia partente in Grandi Premi e/o Corse classiche*) o del riconoscimento in Italia della propria licenza il guidatore non italiano dovrà presentare specifica richiesta attraverso la modulistica predisposta ([All. n. 4](#))

Il Dirigente

Stefania Mastromarino

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)